

Parere n. 53 del 23 marzo 2011

PREC 258/10/L

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006, presentata dall'impresa Telematic Solutions A.T. S.p.A. - Lavori di realizzazione infrastrutture per la connettività WIFI e videosorveglianza Campania 2000/2006 -Importo a base d'asta € 484.653,41 - S.A.: Comune di San Giorgio La Molara.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 22 ottobre 2010 è pervenuta l'istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l'impresa Telematic Solutions A.T. S.p.A., in qualità di capogruppo (mandataria) del RTI con l'impresa Tech.Con. S.r.l. (mandante), ha chiesto una pronuncia di questa Autorità in merito alla legittimità dell'esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, disposta nei propri confronti dal Comune di San Giorgio

La Molara, per i seguenti motivi: - non aver debitamente compilato la domanda di ammissione e la dichiarazione unica da parte della capogruppo; - inadeguatezza dell'iscrizione SOA della ditta di avvalimento Carlo Gavazzi Space S.p.A., in quanto scaduta in data 16 giugno 2010; - contratto di avvalimento sottoscritto da un soggetto diverso dal legale rappresentante della Carlo Gavazzi Space S.p.A..

Al riguardo l'impresa istante ha rappresentato che il primo motivo di esclusione è basato su un errore, posto che la dichiarazione richiesta è stata resa; peraltro, l'art. 8, lettera b), del bando di gara prevede l'esclusione solo per l'omessa dichiarazione di cui alla lettera a), mentre nessuna sanzione del genere è prevista quanto alle lettere b), c), d), e) e per quanto attiene ai punti a2 ed a3 e, inoltre, il modello predisposto dalla stazione appaltante presuppone che chi lo sottoscrive, partecipando alla gara, dichiara di possedere i requisiti di cui alle lettere a2, a3, b), c), d) ed e). Pertanto, in caso di dubbio, l'Amministrazione avrebbe potuto chiedere chiarimenti e integrazioni documentali ex art. 46 del Codice dei contratti pubblici, anziché adottare un provvedimento di esclusione. Riguardo al secondo motivo di esclusione, relativo alla presunta inadeguatezza dell'iscrizione SOA della ditta di avvalimento Carlo Gavazzi Space S.p.A. (scaduta in data 16 giugno 2010), l'istante ha evidenziato che al 7 giugno 2010 (data di scadenza del bando) la SOA rilasciata alla citata impresa ausiliaria era ancora valida e ha riferito che la stessa aveva avviato la procedura di rinnovo dell'attestazione. Infine, in merito al contratto di avvalimento, che si assume sottoscritto da un soggetto diverso dal legale rappresentante della Carlo Gavazzi Space S.p.A., l'istante medesima ha rilevato che l'Ing. Roberto Aceti, firmatario del contratto di avvalimento in data 29 marzo 2007, aveva ricevuto, oltre ai poteri di cui già disponeva, l'uso della firma di legale rappresentanza della Società, come si evince dal certificato della CCIAA prodotto.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale, con nota in data 4 novembre 2010 il Comune di San Giorgio La Molara ha rappresentato che la gara è stata aggiudicata al RTI DELBER & C. S.r.l. (mandataria) - LCR Sistem S.r.l. (mandante), mentre il RTI con capogruppo l'impresa odierna istante Telematic Solution A.T. è stato escluso dalla selezione, poiché ha prodotto la dichiarazione della mandataria di cui al modello A/1 in maniera incompleta ed in quanto, non essendo in possesso della richiesta attestazione SOA, ha inteso utilizzare, mediante l'istituto dell'avvalimento, l'attestazione della Carlo Gavazzi Space S.p.A., ma tale attestazione SOA non è stata prodotta unitamente alla documentazione amministrativa di gara, bensì acquisita in sede di gara direttamente dal casellario informatico dell'A.V.C.P. ed è emerso che la suddetta SOA era scaduta il 16 giugno 2010 e, quindi, il concorrente non era in grado di stipulare il contratto con l'Amministrazione. Infine, il Comune appaltante ha rilevato che il contratto di avvalimento è stato sottoscritto dall'Ing. Roberto Aceti, che non compare sull'attestazione SOA quale legale rappresentante della Carlo Gavazzi Space S.p.A., né in sede di gara è stata prodotta una procura attestante poteri rappresentativi.

Ritenuto in diritto

La questione controversa sottoposta a questa Autorità con l'istanza di parere in oggetto attiene alla legittimità dell'esclusione del RTI concorrente Telematic Solutions A.T. S.p.A. (mandataria) - Tech.Con. S.r.l. (mandante), disposta dal Comune di San Giorgio La Molara per una pluralità di motivi: - non aver debitamente compilato la domanda di ammissione e la dichiarazione unica da parte della capogruppo; - inadeguatezza dell'iscrizione SOA della ditta di avvalimento Carlo Gavazzi Space S.p.A., scaduta in data 16 giugno 2010; - contratto di avvalimento sottoscritto da un soggetto diverso dal legale rappresentante della Carlo Gavazzi Space S.p.A..

Ai fini della definizione della controversia in esame si deve, preliminarmente, osservare che dalla

documentazione prodotta dalla stazione appaltante risulta confermato quanto rappresentato dall'istante circa le suddette ragioni della propria esclusione dalla gara di cui trattasi (cfr. nota dell'Amministrazione prot. n. 6031 del 23 settembre 2010 e relativi verbali di gara).

Al riguardo, tuttavia, si deve rilevare che dalla sintetica comunicazione dell'Amministrazione prot. n. 6031/2010, esaminata alla luce della documentazione prodotta nel corso del procedimento avviato da questa Autorità a seguito della presentazione dell'istanza di parere, non è dato comprendere in modo chiaro ed esaustivo le ragioni per le quali la stazione appaltante abbia ritenuto incompleta la dichiarazione di cui al modello A1, mentre è vero quanto affermato dall'istante circa il fatto che l'ing. Roberto Aceti (firmatario del contratto di avvalimento per conto della Carlo Gavazzi Space S.p.A.) aveva i poteri di utilizzo della firma in legale rappresentanza della Società, come si evince dal CCIAA della Carlo Gavazzi Space S.p.A. in data 19 gennaio 2010, peraltro prodotto in sede di gara (cfr. pagg. 11 e 12).

Tuttavia, l'esclusione del RTI Telematic Solutions A.T. S.p.A. (mandataria) - Tech.Con. S.r.l. (mandante) risulta giustificata dal dirimente ed assorbente motivo rappresentato dalla inadeguatezza dell'iscrizione SOA dell'impresa ausiliaria Carlo Gavazzi Space S.p.A., scaduta in data 16 giugno 2010.

Infatti, non è contestata la circostanza evidenziata dall'Amministrazione circa l'assenza dell'attestazione SOA della Carlo Gavazzi Space S.p.A. tra la documentazione prodotta dal Raggruppamento escluso, ed è confermato dalla documentazione prodotta (sia dall'istante che dall'Amministrazione) che la validità quinquennale di tale attestazione è scaduta in data 16 giugno 2010.

In merito si deve rilevare che, in attuazione della norma primaria di cui all'art. 40, comma 4, lett. f) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l'art. 15 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, al comma 5, precisa che *"La durata dell'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 15-bis"* e che *"Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA e con un'altra autorizzata"*, mentre il successivo comma 7 aggiunge che *"Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5"*. Quindi, anche se alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (7 giugno 2010) la SOA rilasciata all'impresa ausiliaria Carlo Gavazzi Space S.p.A. era ancora valida, non risulta dimostrato, alla luce della documentazione prodotta, che l'impresa medesima avesse avviato la procedura di rinnovo dell'attestazione, nei termini richiesti dalla richiamata normativa.

Sul punto, infatti, l'impresa capogruppo Telematic Solutions A.T. S.p.A., odierna istante, si è limitata a riferire, genericamente, che l'impresa ausiliaria "aveva già avviato" la procedura di rinnovo della suddetta attestazione senza produrre in merito alcun documento probatorio (come, ad esempio, il nuovo contratto stipulato con la SOA per il rinnovo dell'attestazione) né elementi significativi al riguardo si evincono dalla dichiarazione di avvalimento sottoscritta dalla suddetta impresa ausiliaria. Ne discende che, per quanto in atti, il Raggruppamento concorrente è rimasto privo nel corso della procedura di gara del requisito di qualificazione richiesto e pertanto - come rilevato dalla stazione appaltante nella comunicazione di esclusione prot. n. 6031/2010 - non era in condizioni di stipulare il contratto di cui trattasi con l'Amministrazione.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione dalla gara del RTI Telematic Solutions A.T. S.p.A. (mandataria) Tech.Con. S.r.l. (mandante) disposta dal Comune di San Giorgio La Molara sia conforme alla vigente normativa di settore.

I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi

Il Presidente: Giuseppe Brienza

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 31 marzo 2011

Il Segretario: Maria Esposito